

CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 1 – LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE.....	3
ART. 2 – L’ALBO.....	3
ART. 3 – PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE.....	3
ART. 4 – ENTI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	4
ART. 5 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 6 – ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 7 – FUNZIONI.....	5
ART. 8 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE.....	5
CAPO II – ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI.....	6
ART. 9 – FINALITA’.....	6
ART. 10 – CONVOCAZIONE – INIZIATIVE E MODALITA’.....	6
ART. 11 – ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI...6	6
CAPO III – REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI.....	8
ART. 12 – FINALITA’.....	8
ART. 13 – REFERENDUM AMMESSI – DATA DI EFFETTUAZIONE.....	8
ART. 14 – INIZIATIVA REFERENDARIA.....	9
ART. 15 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	9
Art. 16. – INIZIATIVA DEI CITTADINI.....	9
CAPO IV – LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.....	12
ART. 17 – NORME GENERALI.....	12
ART. 18 – INDIZIONE DEL REFERENDUM.....	12
ART. 19 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.....	13
CAPO V – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.....	14
ART. 20 – ORGANIZZAZIONE.....	14
ART. 21 – I CERTIFICATI ELETTORALI.....	14
ART. 22 – L’UFFICIO DI SEZIONE.....	14
ART. 23 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI.....	15
ART. 24 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.....	16
CAPO VI – LA POROPAGANDA PER I REFERENDUM.....	18
ART. 25 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI.....	18
ART. 26 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA – DIVIETI – LIMITAZIONI.....	18
CAPO VII – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM.....	19
ART. 27 – PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	19
ART. 28 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI.....	19
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ART. 29 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO.....	20
ART. 30 – SCHEDA PER IL REFERENDUM.....	20
ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE.....	20
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM CONULTIVI.....	21

CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, che si svolgono nella comunità locale. A tal fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono all'elevazione delle attività predette.

ART. 2 – L'ALBO

1. E' istituito l'albo delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando, insieme con la domanda, lo Statuto o l'atto costitutivo. Il Comune procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del numero degli associati, che al fine di assicurare una adeguata rappresentatività, non può essere comunque inferiore a 10.

ART. 3 – PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:
 - a) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività, facilitando l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie inerenti con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale;
 - b) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
 - c) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'Ente da calcolarsi in relazione all'importanza ed all'ampiezza dell'attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

ART. 4 – ENTI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, sono estese agli enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio e costituite ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 7/1/1986 art. 7 anche se hanno la sede in altro Comune.

ART. 5 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente.
2. Gli organismi svolgono il compito di concorrere, principalmente mediante iniziative propositive o consultive, alla miglior gestione dei servizi e delle attività comunali.
3. Gli organismi di cui al comma precedente sono costituiti per materie specifiche o per interessi territoriali particolari.

ART. 6 – ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE

1. Con atto deliberativo da adottarsi in sede di definizione dell'organismo di partecipazione che si intende istituire, il Consiglio Comunale determina:
 - a) la composizione, specificando in particolare la consistenza della rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e quella dei cittadini e/o di categoria;
 - b) la durata in carica, che comunque non può superare quella del Consiglio Comunale che lo ha istituito;
 - c) le eventuali dotazioni (materiale, locali, fondi e quant'altro occorre);
 - d) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo;
 - e) modalità di rapporto con gli organi e con gli uffici comunali;
2. L'organismo è nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 – FUNZIONI

1. Gli organismi di partecipazione di cui all'art. 5 collaborano con l'Amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.
2. Per tale finalità:
 - a) hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta;
 - b) presentano programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
 - c) hanno diritto a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie.
3. Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti di singoli organismi e, ove ne sia il caso, assemblee dei rappresentanti di tutti gli organismi.

ART. 8 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. In presenza di argomenti di particolare rilievo sociale per la collettività che evidenziano la necessità di un'attività di elaborazione e di iniziativa congiunta fra il Comune e le diverse realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio comunale, il Consiglio Comunale può istituire consulte secondo le modalità espresse dall'art. 77 dello Statuto Comunale.

CAPO II – ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI

ART. 9 – FINALITA'

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite “forum dei cittadini”, ha per fine l’esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l’istituzione od il funzionamento di servizi pubblici,
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell’ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

ART. 10 – CONVOCAZIONE – INIZIATIVE E MODALITA'

1. La convocazione dell’assemblea è indetta per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio Comunale o del Sindaco.
2. L’organo comunale che decide la consultazione definisce l’argomento, l’ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l’assemblea, dandone tempestivo avviso.
4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dai precedenti commi possono altresì essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 17 della Costituzione. I promotori dell’assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell’invito l’argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L’invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

ART. 11 – ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI

1. Le assemblee pubbliche indette dall’Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.
4. Le conclusioni dell'Assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente ad adottare in merito apposito provvedimento.

CAPO III – REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI

ART. 12 – FINALITA’

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge, disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comunità.
4. L’oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l’impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s’intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
 - b) l’eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 13 – REFERENDUM AMMESSI – DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate semestralmente, riunite in un’unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da ottobre a dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l’effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 14 – INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 15 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Conferenza permanente dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Generale e dal Ragioniere con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8/6/90 n. 142.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazioni, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 16. – INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, devono provvedere alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno cinquanta di esse ed alla

definizione del quesito - o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l’incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo: Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal Segretario Generale e da n. 2 esperti di diritto amministrativo nominati dalla Giunta Comunale, la quale si pronuncia sull’ammissibilità del quesito proposto per il referendum tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere , entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l’ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d’intervento se richiesto dalla Commissione.
5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta. Le adunanze della commissione sono pubbliche.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro 10 giorni da quello di adozione.
8. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 1.500 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.
9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Malnate – Richiesta di referendum consultivo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Generale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali, il fatto deve avvenire in orario d'ufficio.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 10 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nelle sessioni semestrali previste dall'art. 20 del presente regolamento.

CAPO IV – LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 17 – NORME GENERALI

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida qualora abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20/03/1967, n. 233 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 16 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 18 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 13. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Generale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con indicazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nei luoghi ove si svolge la votazione.

ART. 19 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

CAPO V – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

ART. 21 – I CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimo dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

ART. 22 – L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8/3/1989, n. 95, modificata dalla legge 21/3/1990 n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21/3/1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21/3/1990 n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27/5/1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni

consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30/3/1957, N. 761.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto . Quanto la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente Regolamento. Esse contengono il quesito referendario formulato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
6. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 24 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sezione numero uno è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dal Presidente della 2^a sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 11;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Generale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai capi gruppo, mediante trasmissione di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
7. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede di votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27/5/1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente dalla prima.

CAPO VI – LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 25 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al comma precedente, una superficie di cm. 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato promotore una superficie di cm. 70 x 100 per ogni referendum;
4. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite, da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
5. Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

ART. 26 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA – DIVIETI – LIMITAZIONI

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4/4/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24/4/1975, n. 130.

CAPO VII – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 27 – PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 28 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 30 – SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 23 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8/6/1990, n. 142 e all'art. 84 del vigente Statuto Comunale.


ALLEGATO a)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM CONSULTIVI			
PARTE INTERNA DELLA SCHELA			
PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REFERENDUM CONSULTIVO</div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Volete _____</p><p>_____</p><p>_____</p><p>_____</p></div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 50px; margin: 0 auto;">SI</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 50px; margin: 0 auto;">NO</div>	


N.B. la scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 27. 6.1995 atto n. 47 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO
Della Bosca Maria Vittoria




IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Santi Terranova



Publicato all'albo pretorio dal 29.06.1995 al 14.07.1995 senza opposizioni.

Malnate, 15.07.1995

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Santi Terranova



Esaminato dal Comitato Regionale di Controllo di Milano in seduta del 18.07.1995 al progressivo n. 38969.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giovanni Antenucci

Ripubblicato unitamente alla decisione del Comitato Regionale di Controllo di Milano dal 01.08.1995 al 15.08.1995.

Malnate, 28.08.1995

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Santi Terranova

